



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GUIDO MERCOLINO Presidente

ANTONIO COSTANZO Consigliere

ANNAMARIA CASADONTE Consigliere

LUIGI D'ORAZIO Consigliere

ELEONORA REGGIANI Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

APPALTI PUBBLICI - LEGGE REGIONALE SICILIANA - PREZZO CHIUSO

Ud. 26/02/2026 CC

R.G.N. 00914/2021

Rep.

ORDINANZA

nel ricorso R.G. n. 00914/2021

promosso da

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████, in
virtù di procura speciale in atti;

ricorrente

contro

Azienda Sanitaria ██████████ in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

controricorrente

avverso la sentenza n. 734/2020 della Corte di appello di Catania, pubblicata il 23/04/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2026 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;





letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con delibera n. 3442 del 20/12/2000 la AUSL [REDACTED] di [REDACTED] - oggi Azienda sanitaria [REDACTED] (di seguito ASP [REDACTED] - aggiudicava all'impresa [REDACTED] [REDACTED] la gara di appalto per la costruzione della base eliportuale presso il presidio ospedaliero "[REDACTED] [REDACTED] di [REDACTED] le cui offerte erano state depositate in data 20/06/1995, per l'importo di € 239.869,357, pari ad € 123.882,18 al netto del ribasso dell'8,31 %.

Il contratto veniva stipulato in data 30/04/2002, i lavori venivano consegnati con verbale del 27/06/2002, sette anni dopo la data fissata per la ricezione delle offerte, e ultimati il 27/12/2002, entro il termine di sei mesi convenuto per l'esecuzione delle opere.

Con atto di citazione notificato il 27.07.2003, [REDACTED] [REDACTED] titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio l'AUSL [REDACTED] di [REDACTED] chiedendo, non solo l'indennizzo da prezzo chiuso, ma anche il pagamento dei corrispettivi per lavorazioni oggetto di riserve e il saldo dei lavori.

L'attore deduceva, infatti, che durante l'esecuzione dei lavori si era resa necessaria la messa in opera di categorie di lavoro non previste nel contratto, per le quali il ricorrente aveva richiesto di concordare i prezzi, di redigere una perizia di variante e di ricevere le istruzioni per l'esecuzione dei detti diversi lavori, ma solo a ridosso della conclusione dei lavori era stata redatta la perizia di variante, con atto di sottomissione del 17/12/2002. Aggiungeva che l'AUSL aveva effettuato i pagamenti con ritardo rispetto all'emissione dei S.A.L. e l'impresa si era trovata costretta anche a prorogare la durata della polizza fideiussoria sottoscritta. Spiegava che aveva formulato specifiche riserve (11-16/11/2002, 21/02/2003 e 19/03/2003) sin dalla prima sottoscrizione del





registro di contabilità, proprio in ordine a quanto appena evidenziato (prezzo chiuso, compenso per lavori diversi effettuati, proroga polizza fideiussoria).

Per tali ragioni l'attore chiedeva il pagamento della somma di € 61.101,83 di cui € 43.296,87 per indennizzo da prezzo chiuso per sette annualità ai sensi della l.r. n. 21 del 1985, modificata dalla l.r. n. 19 del 1993, € 7.968,75 (€ 4.843,75 + €3.125,00) per compensi aggiuntivi per lavorazioni eseguite non previste né dal capitolato d'appalto né dalla perizia di variante, € 600,00 per maggiori oneri per premi assicurativi versati, € 2.432,42 per ritardo nel pagamento dei primi tre stati di avanzamento lavori, € 6.803,79 a titolo di saldo dei lavori.

Con comparsa depositata il 31/10/2003 si costituiva in giudizio la AUSL [REDACTED] di [REDACTED] contestando le richieste di parte attrice e formulando domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 12.083,67, che riteneva essere stata indebitamente pagata a seguito dell'errata applicazione alle fatture emesse dal [REDACTED] di una aliquota IVA maggiore (20%) di quella dovuta (10%).

Sentiti testi, acquisiti documenti e disposta CTU, il Tribunale di Siracusa con sentenza n. 406/2015 accoglieva la domanda attorea e respingeva la domanda riconvenzionale.

Avverso detta sentenza l'ASP [REDACTED] proponeva appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza.

Nel costituirsi l'appellato chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

La Corte d'appello di Catania, in parziale accoglimento dell'impugnazione: 1) condannava l'ASP di [REDACTED] in ragione della Riserva 1 (indennizzo da prezzo chiuso), al pagamento in favore di [REDACTED] Benito della somma di € 6.185,27, oltre interessi moratori; 2) condannava [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore dell'ASP [REDACTED] della somma di € 12.083,67, oltre interessi al tasso legale dal 31/10/2003





al saldo, in ragione dell'errato pagamento dell'IVA al 20% invece che al 10%; 3) rigettava per il resto l'appello.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Fru-
ciano [REDACTED] affidato a tre motivi di ricorso.

L'ASP si è difesa con controricorso.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, ha depositato la propria memoria, chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso sono formulate le seguenti censure: *«Violazione/falsa applicazione degli artt. 44 e 45 della L.R. Sicilia n. 21 del 29.04.1985, come sostituiti dagli artt. 56 e 57 della L.R. Sicilia n. 10 del 12.01.1993, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Vizio di motivazione/anomalia motivazionale/motivazione apparente/motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile/ manifesta illogicità della motivazione/contraddittorietà della motivazione con riguardo ai predetti articoli in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.; Violazione/falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1362, 1363 e 1371 c.c., dell'art. 115 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; per avere la Corte ritenuto che non esista una norma che consenta di applicare la maggiorazione del 5% per prezzo chiuso per ogni anno di ritardo tra la data di presentazione delle offerte e la data di consegna dei lavori, e non avere applicato le modalità di calcolo indicate chiaramente nella norma speciale di cui all'art. 45, co. 5, L.R. cit. Inoltre, ha omesso di valutare gli effetti della non contestazione del fatto - noto all'ASP e ribadito nell'atto di citazione di I grado - che il sig. [REDACTED] non avrebbe sottoscritto il contratto d'appalto, dopo sette anni dall'offerta, se non gli fosse stato*





garantito il prezzo chiuso, nei termini di cui alla norma, rendendosi altrimenti necessario l'aggiornamento dei prezzi, fermi al 1995.»

Occorre, in proposito evidenziare che la Corte d'appello – dopo aver ritenuto solo apparente il contrasto tra il disposto dell'art. 44, comma 2, l.r. n. 21 del 1985 e quello dell'art. 45, comma 4, l.r. cit., nel testo applicabile *ratione temporis*, poiché quest'ultima previsione, applicabile alla fattispecie, è una norma speciale, rispetto a quella per prima indicata, che trova applicazione a prescindere dalla durata del contratto, per il solo ritardo nella consegna dei lavori – ha ritenuto che non potesse essere operato un aumento del 5% del prezzo di appalto per ogni anno di ritardo nella consegna dei lavori successivo al primo, perché nessuna norma o principio del diritto vivente consente di compiere tale operazione.

Secondo la menzionata Corte, in ragione della funzione indennitaria forfettizzata, volta a contemperare l'interesse dell'appaltatore e quello pubblico al contenimento della spesa, rinvenuta nelle pronunce di legittimità richiamate, l'aumento doveva essere commisurato esclusivamente sulla durata contrattuale e, dunque, doveva essere effettuato tante volte quanti erano gli anni di durata dei lavori contrattualmente previsti, così determinando l'importo dovuto all'imprenditore in € 6.185,27, dato che era prevista l'esecuzione del contratto in sei mesi.

Ad opinione della parte, invece, così operando, la Corte di merito, oltre ad adottare una motivazione apparente, non ha dato applicazione all'art. 45, commi 4 e 5, l.r. n. 21 del 1985, nel testo applicabile *ratione temporis*, i quali prevedono che, nell'ipotesi speciale in cui tra la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (o la presentazione dell'offerta in caso di trattativa privata) e la data di consegna anche parziale dei lavori decorra più di un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito, con la precisazione che le percentuali di aumento sui corrispettivi devono essere de-





terminate tenendo conto del tempo trascorso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte (o alla data di presentazione dell'offerta in caso di trattativa privata) e la data di consegna dei lavori.

Il ricorrente ha illustrato la ritenuta portata dei precedenti di legittimità richiamati dalla Corte territoriale, evidenziando che in nessuno di essi era stata esaminata la speciale disciplina contenuta nella l.r. cit., che invece era stata esaminata in alcune pronunce del Giudice amministrativo, il quale aveva ritenuto la spettanza, in presenza dei presupposti, dell'incremento contrattuale previsto per legge per effetto della ritardata consegna dei lavori e in ragione della durata di tale ritardo.

La parte ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., per non avere la Corte d'appello considerato che l'ASP [REDACTED] non aveva contestato il fatto, dedotto dal Frusciano, che aveva ricordato di avere esternato, prima della stipula del contratto ed anche al momento della stipula, che l'operatività della disciplina del prezzo chiuso con il conseguente aggiornamento dei prezzi era stato il motivo per il quale aveva mantenuto il consenso ad eseguire il contratto dopo sette anni.

1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato solo nella parte in cui è dedotta la violazione degli artt. 44 e 35 l.r. n. 21 del 1985 ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rivelandosi per il resto inammissibile.

1.2. La giurisprudenza di questa Corte, nell'esaminare in generale la *ratio* della previsione negoziale del prezzo chiuso, ha più volte evidenziato che, in tema di appalti di opere pubbliche, l'istituto della revisione dei prezzi e quello del prezzo chiuso, così come disciplinati dalle norme volta per volta applicabili *ratione temporis*, rispondono ad esigenze e finalità diverse, in quanto il primo mira a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra prestazioni mediante l'adeguamento del corrispet-





tivo alle variazioni dei prezzi di mercato, qualora queste superino la soglia della normale alea contrattuale, mentre il secondo soddisfa l'esigenza di predeterminazione dell'impegno finanziario assunto dall'Amministrazione, garantita grazie al criterio dell'alea convenzionale, forfetizzata per entrambi i contraenti, in virtù di un sistema di computo automatico degli aumenti, sganciato dal collegamento con l'inflazione reale e caratterizzato dalla predeterminazione *ex ante* degli incrementi di costo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7917 del 18/05/2012; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15029 del 21/07/2016).

Questa stessa Corte ha più volte esaminato la disciplina introdotta dall'art. 33, comma 4, l. n. 41 del 1986, il quale ha previsto, per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, *«la facoltà, esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di contratto a prezzo chiuso non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi»*.

1.3. Con riguardo alle modalità con cui viene operato l'aumento, questa Corte ha più volte precisato che, in base al testo normativo appena riportato, il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene determinato *ex ante* sulla base del duplice presupposto dell'importo netto dei lavori e della durata contrattualmente prevista, cosicché lo stesso risulta composto dal prezzo base d'asta aumentato tante volte del 5 per cento per quanti sono gli anni contrattualmente previsti per l'esecuzione dei lavori, dovendo la maggiorazione del 5 per cento applicarsi includendo nel calcolo l'intera durata contrattualmente prevista per l'esecuzione dei lavori, ivi compreso il primo anno, senza applicare il metodo a scalare, consistente nel calcolare l'aumento del 5 per cento per





il primo anno, sul valore complessivo del contratto e, per gli anni successivi, sul valore residuo dei lavori da eseguire e senza computare le somme già corrisposte all'appaltatore per i lavori effettuati (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7917 del 18/05/2012; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 14/11/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4181 del 13/05/1997).

La norma appena richiamata è stata, poi, abrogata e sostituita dallo art. 26, comma 4, l. n. 109 del 1994 (poi riprodotto nell'art. 133, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006), il quale, per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ha stabilito *«si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa»*.

In ordine a tale modalità di adeguamento del prezzo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il prezzo chiuso come sopra disciplinato dall'art. 26, comma 4, l. n. 109 del 1994, si differenzia totalmente da quello stabilito dall'art. 33, comma 4, l. n. 41 del 1986, poiché il prezzo chiuso è il prezzo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi - qualora la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento - all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per la loro ultimazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17464 del 17/07/2013).





1.4. La materia del contendere ha ad oggetto la particolare disciplina del prezzo chiuso per gli appalti di lavori pubblici stipulati nella Regione Sicilia, regolata dalla normativa della Regione a statuto speciale.

In particolare, ai fini della decisione, occorre guardare alla l.r. n. 21 del 1985, nel testo vigente *ratione temporis*, risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. n. 10 del 1993.

Prima di tutto, assume rilievo il disposto dell'art. 44 l.r. n. 21 del 1985, nel testo applicabile *ratione temporis*, il quale, al comma 1, sancisce l'esclusione della possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, consentendo però, ai successivi commi 2 e 3, quanto segue: «2. *Per i lavori pubblici di cui al comma 1 è consentito, quando la natura dell'opera e la durata del contratto lo rendano opportuno, il ricorso al sistema del prezzo chiuso. Non è comunque consentito ricorrere al prezzo chiuso quando la durata del contratto pattuita sia inferiore o pari a ventiquattro mesi.* 3. *La facoltà di ricorrere al sistema del prezzo chiuso, per gli enti di cui all'art. 1, va motivatamente esercitata in seno alla delibera che stabilisce le finalità del contratto, il suo oggetto e le sue parti essenziali. ...».*

Il comma 1 dell'art. 45 l.r. siciliana n. 21 del 1985, applicabile *ratione temporis*, regola il calcolo dei maggiori compensi collegati al prezzo chiuso, precisando che «... *se il contratto è stato regolato con il sistema del prezzo chiuso, il corrispettivo dei lavori da realizzare, secondo il relativo programma, nel primo anno successivo alla consegna non è suscettibile di alcuna variazione. Il corrispettivo netto dei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno, è aumentato del 5 per cento. Ad ulteriori aumenti del 5 per cento vanno sottoposti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire, secondo il programma, in ciascuno degli anni successivi*». Altre previsioni sono contenute nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo, al fine di disci-





plinare il calcolo, in caso di anticipazioni e nel caso di adozione di varianti.

È infatti stabilito quanto segue: *«2. Gli aumenti di cui al comma 1 non trovano applicazione se non per la parte di corrispettivo che eccede l'importo dell'anticipazione. 3. Se attraverso perizie suppletive o di variante, è stata affidata una maggiore quantità di lavori o di materiali, il relativo corrispettivo, ove si proceda con il sistema del prezzo chiuso, dovrà essere determinato, anno per anno, tenendo conto dell'incremento di prezzo che sarebbe spettato ove la maggior quantità fosse stata inizialmente pattuita. Al medesimo criterio vanno assoggettati i nuovi prezzi.»*

Il comma 4 dello stesso art. 45 l. r. cit. introduce un altro caso di applicazione del sistema del prezzo chiuso, prevedendo che *«... quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte, o quella in cui è pervenuta l'offerta nel caso di trattativa privata senza gara, e la data di consegna anche parziale dei lavori, intercorre più di un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito»*.

Il successivo comma 5 precisa che *«Nel caso di cui al comma 4, le percentuali di aumento sui corrispettivi vanno determinate tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte od a quella in cui è pervenuta l'offerta in caso di trattativa priva senza gara, e la data della consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma»*.

In sintesi, nell'ipotesi indicata al comma 4, è richiamata la disciplina relativa al prezzo chiuso, e dunque le disposizioni contenute ai precedenti commi 1, 2 e 3, con i correttivi apportati dal comma 5.

In tale ipotesi, occorre tenere conto del tempo trascorso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento





dell'offerta (o la data dell'offerta in caso di trattativa privata) e la data della consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.

1.5. Con il comma 4 dell'articolo sopra menzionato, il legislatore regionale ha inteso introdurre una ipotesi speciale di applicazione del prezzo chiuso.

Essa prescinde dalla volontà dei contraenti ed opera *ex lege* in presenza di un ritardo di oltre un anno nella consegna dei lavori rispetto alla data di ricezione delle offerte (o alla data di presentazione dell'offerta in caso di trattativa privata).

In tale evenienza, a differenza di quanto previsto per la diversa fattispecie di cui al comma 1 (prezzo chiuso convenzionale), il sistema del prezzo chiuso si applica, per espressa previsione di legge (prezzo chiuso legale), considerando il periodo ricompreso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data di consegna dei lavori e tenendo conto dello sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.

Ovviamente non assume rilievo se il contratto abbia o meno una durata superiore ai 24 mesi, poiché tale requisito è previsto dall'art. 44 l.r. n. 21 del 1985 per il prezzo chiuso convenzionale, ma non per il prezzo chiuso legale, ora in esame, che opera in presenza di altri presupposti, rilevando solo il ritardo nella consegna dei lavori come sopra connotato.

In altri termini, anche per i contratti di durata inferiore ai 24 mesi, e persino per quelli di durata inferiore ai 12 mesi, come è quello in esame, ciò che rileva, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dall'art. 45, commi 4 e 5, l.r. n. 21 del 1985 è soltanto il menzionato ritardo nella consegna dei lavori.

1.6. Come sopra evidenziato, ai sensi del comma 5 del menzionato articolo, le percentuali di aumento sui corrispettivi vanno determinate





tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte (o a quella in cui è pervenuta l'offerta in casa di trattativa priva senza gara) e la data della consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.

Quest'ultimo inciso si riferisce a quando stabilito nella disciplina del prezzo chiuso, contenuta nel precedente comma 1, richiamata dal comma 4 dello stesso articolo, ove si legge che *«Il corrispettivo netto dei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno, è aumentato del 5 per cento. Ad ulteriori aumenti del 5 per cento vanno sottoposti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire, secondo il programma, in ciascuno degli anni successivi»*.

Anche nelle ipotesi contemplate nel comma 4, ai fini della determinazione della maggiorazione spettante, occorre pertanto calcolare la percentuale del 5 per cento annuo secondo il metodo scalare. Pertanto, con riferimento al primo anno di ritardo valutabile (che corrisponde al secondo anno di ritardo) si deve calcolare il valore netto dei lavori da eseguire nel corso del primo anno, come stabilito nel cronoprogramma, e per gli anni successivi si deve calcolare il 5% sul valore residuo all'inizio di ciascun anno.

Ovviamente, quando il programma dei lavori copre più anni, e l'anno in considerazione è successivo alla consegna dei lavori, l'aumento del prezzo non è più possibile, non rilevando, in base alla legge richiamata, i lavori eseguiti dopo la consegna dei lavori.

Tali conclusioni si impongono non solo in ossequio al criterio letterale d'interpretazione della legge, ove le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo in esame rinviano alla disciplina della prezzo chiuso convenzionale con alcuni espliciti aggiustamenti, ma anche tenendo conto della natura della disposizione contenuta nel comma 4, la quale, come quella prevista nel precedente comma 1, non può che essere di stretta





interpretazione, in quanto derogatoria della regola generale di immutabilità del corrispettivo del contratto di appalto sancita all'art. 44, comma 1, l.r. n. 21 del 1985.

Ove, invece, il programma dei lavori preveda il compimento dei lavori in un periodo di tempo inferiore all'anno, come nel caso di specie, la maggiorazione del prezzo, calcolata in base al 5 per cento annuo, investe l'intero corrispettivo dovuto nel primo anno successivo al primo anno di ritardo, anche se la percentuale effettiva di aumento tiene conto della durata del ritardo che può superare l'anno, comportando un complessivo aumento percentuale che finisce per superare nel complesso la percentuale del 5%.

1.7. A tali conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, che più volte si è pronunciata in argomento (v. da ultimo C.G.A.R.S., Sentenza n. 566 del 14/07/2025; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 354 del 7/02/2023; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 1405 del 3/07/2018; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 2988 del 21/12/2015).

Anche secondo la giurisprudenza amministrativa, ogni qual volta si verifica il presupposto previsto dalla legge per l'applicazione del prezzo chiuso in base a quanto previsto dall'art. 45, comi 4 e 5, l.r. n. 21 del 1985, l'istituto trova applicazione automatica, poiché la *ratio* della previsione è quella di evitare che l'inerzia dell'Amministrazione si traduca in un danno per l'appaltatore, stabilendo un meccanismo automatico di riequilibrio contrattuale, quando la consegna dei lavori sia effettuata oltre l'anno dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ma ha anche una valenza di garanzia per le Amministrazioni, introducendo un meccanismo automatico deflattivo di controversie, volto anche a razionalizzare e rendere prevedibili gli oneri derivanti dai ritardi addebitabili alle Amministrazioni committenti nell'esecuzione di lavori pubblici (TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 354 del 7/02/2023; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 1405 del 3/07/2018; TAR Catania, Sez. I, Sen-





tenza n. 2988 del 21/12/2015 ed altre). Nei casi in questione il diritto sorge *ex lege* senza essere condizionato da alcuna forma di reclamo o contestazione o apposizione di riserva (TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 354 del 7/02/2023; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 1405 del 3/07/2018; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 2988 del 21/12/2015).

Inoltre, il Giudice amministrativo ha anche affermato che la disciplina del prezzo chiuso legale si applica anche ai contratti di durata inferiore ai 24 mesi, ed anche ai 12 mesi, a differenza del prezzo chiuso convenzionale, perché l'unico requisito richiesto è il ritardo ultrannuale nella consegna dei lavori come sopra specificato (v. in particolare TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 1405 del 3/07/2018).

In tale quadro, anche per il Giudice amministrativo le percentuali di aumento sono quelle del comma 1, applicandosi il 5 per cento annuo a scalare, calcolato cioè sul valore netto dei lavori da eseguire secondo programma nel corso del primo anno (nel regime ordinario del prezzo chiuso, previsto al comma 1, il primo anno di lavori non è invece soggetto ad aumenti) e per gli anni successivi sul valore residuo all'inizio di ciascuno di essi (TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 354 del 7/02/2023 confermata da C.G.A.R.S., Sentenza n. 566 del 14/07/2025).

1.8. Ciò posto, l'interpretazione seguita dalla Corte d'appello - secondo la quale l'importo spettante all'imprenditore deve tenere conto della durata prevista del contratto, nel senso che, essendo prevista l'ultimazione dei lavori in sei mesi, la maggiorazione non può che riguardare solo il primo anno di ritardo - non trova alcun fondamento normativo, essendo, anzi, la stessa legge chiara nel prevedere che la maggiorazione del prezzo dell'appalto deve conteggiarsi considerando il periodo che va dal primo giorno di ritardo fino alla consegna anche parziale dei lavori.

Come sopra evidenziato, dovendosi applicare il sistema del prezzo chiuso secondo il programma dei lavori, la maggiorazione non può ri-





guardare un periodo maggiore rispetto a quello della durata del contratto (nella specie, sei mesi), ma ciò non significa che la maggiorazione stessa si applichi solo considerando il secondo anno di ritardo, come ritenuto dalla Corte d'appello.

Il comma 5 dell'art. 45 l.r. n. 21 del 1985 è chiaro nello stabilire che le percentuali di aumento vanno determinate in base al tempo trascorso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte (o alla data di presentazione dell'offerta in assenza di gara) e la data di consegna dei lavori (nella specie, il periodo è, dunque, compreso tra il 21/06/1996 e il 27/06/2002), tenendo conto della percentuale di aumento annua del 5 per cento e del programma di esecuzione dei lavori (nella specie, sei mesi).

1.9. È invece inammissibile la doglianza con la quale è dedotto il vizio di motivazione della decisione, poiché la censura attiene non alla mancata esternazione delle ragioni della decisione, ma alla non condivisione della soluzione adottata dalla Corte di merito.

1.10. Infine, la doglianza riferita alla mancata considerazione da parte della Corte d'appello del motivo che aveva determinato il ricorrente alla firma del contratto di appalto, si rivela aspecifica, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. non avendo la parte dedotto in che termini tale accertamento avrebbe potuto influire sull'esito della decisione impugnata.

2. Con il secondo motivo di ricorso sono formulate le seguenti censure: *«Nullità, violazione di legge o, in subordine, vizio di motivazione/anomalia motivazionale/motivazione apparente/motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile/manifesta illogicità della motivazione/contraddittorietà della motivazione/omissione di pronuncia con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 4 e 5, c.p.c.; all'art. 13, D.P.R. 1063/1962,*





all'art. 198, D.P.R. 554/1999, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; per avere la Corte errato nell'individuare (e porre a fondamento del suo convincimento e del suo percorso logico-motivazionale) i documenti posti a suffragio delle domande relative alle riserve formulate dall'appaltatore, ritenendo sussistente una discrasia tra il chiesto e il documentato, avendo invece confuso le allegazioni e le richieste. Inoltre, la sentenza è nulla anche perché la Corte ha utilizzato, a supporto del suo convincimento, il contenuto e le conseguenze delle dichiarazioni contenute in un atto di sottomissione, senza che tale documento abbia mai costituito oggetto di discussione tra le parti né mezzo di prova sul punto e, in subordine, è comunque nulla in quanto le dichiarazioni contenute nel predetto atto di sottomissione non riguardano le riserve formulate per le quali veniva richiesto il pagamento dei maggiori compensi.»

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Con riferimento alla riserva n. 2, alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, la Corte d'appello ha fondato la decisione su tre argomenti (discrasia tra le contestazioni contenute in atto di citazione e quelle riportate nella riserva, mancanza di prova della dedotta richiesta da parte della committenza di tali variazioni e, in via gradata, mancanza di prova del notevole pregiudizio economico richiesto dall'art. 13 d.P.R. n. 1063 del 1963).

Il ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello, nella parte in cui ha ritenuto esistente una discordanza tra le doglianze riportate in atto di citazione e quanto riportato nella riserva n. 2, non ha trascritto le deduzioni e le richieste contenute in atto di citazione e nelle indicate riserve, sicché la doglianza si rivela formulata in violazione del principio di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e 6, c.p.c.





Anche ove ha censurato la decisione per avere ritenuto che il Fruciano avesse dedotto che le variazioni ai lavori erano state richieste dalla committenza, mentre invece aveva solo affermato che tali modifiche erano state accettate da quest'ultima, il ricorrente non ha trascritto il contenuto dei propri atti riportanti quanto dedotto, incorrendo nello stesso vizio di inammissibilità.

Infine, la doglianza riferita alla valutazione della mancanza del notevole pregiudizio economico, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 1063 del 1962, oltre ad essere del tutto generica e meritale, in ordine alle ragioni per cui, nella specie, doveva ritenersi che si trattasse di variazioni necessitate, è relativa ad una statuizione formulata in via gradata e ipotetica, che non integra la *ratio decidendi*, vanamente censurata con le critiche come sopra inammissibili e, dunque, anch'essa inammissibile per tale duplice motivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso sono formulate le seguenti censure: *«Violazione/falsa applicazione dell'art. 1224, co. 1 e 2, c.c., dell'art. 1282 c.c., dell'art. 1667 c.c., e degli artt. 44 e 45 della L.R. Sicilia n. 21 del 29.04.1985, come sostituiti dagli artt. 56 e 57 della L.R. Sicilia n. 10 del 12.01.1993, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; vizio di motivazione / anomalia motivazionale / motivazione apparente / motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile / manifesta illogicità della motivazione / contraddittorietà della motivazione con riguardo ai predetti articoli in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. nonché con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 4 e 5, c.p.c., per avere la Corte ritenuto non applicabile la rivalutazione monetaria (riconosciuta dal Tribunale) a causa della mancata prova e allegazione delle condizioni soggettive e oggettive per il riconoscimento del maggior danno, ex art. 1224 c.c., senza tener conto che le voci richieste in citazione erano differenti per*





natura e funzione, con conseguente necessità di disamina (omessa) circa la natura di debito di valore o di valuta delle differenti voci e dell'accertamento (omesso) in ordine al cumulo tra rivalutazione e interessi moratori; ha poi omesso la valutazione in ordine al fatto, incontestato e documentato in atti, della proroga della polizza fideiussoria, cui l'impresa è stata costretta, con maggiori costi, quale dimostrazione del maggior danno di cui la Corte lamentava la carenza di prova».

3.1. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile.

Parte ricorrente non ha specificato per quale ragione la determinazione dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione di prezzo, l'unica somma liquidata in favore del ricorrente, dovesse essere accompagnata dalla liquidazione della rivalutazione monetaria, non specificando di avere dedotto dinanzi alla Corte di merito il maggior danno asseritamente subito ai sensi dell'art. 1124 c.c.

Anche la doglianza riferita alla mancata considerazione, quale espressione del maggior danno, delle spese per il rinnovo della polizza fideiussoria, sostenute dal ricorrente in conseguenza del ritardo nella consegna dei lavori, non oggetto di espressa statuizione della Corte d'appello, non si accompagna alla trascrizione delle difese sostenute nel giudizio di appello sul punto, risultando pertanto anche tale doglianza inammissibile per difetto di autosufficienza.

4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione e, dichiarate inammissibili le ulteriori censure, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

La Corte d'appello dovrà dare applicazione al seguente principio di diritto:

«In materia di appalti pubblici disciplinati dalla l.r. siciliana n. 21 del 1985, come modificata dalla l.r. siciliana n. 10 del 1993, la previ-





sione del prezzo chiuso, contenuta nell'art. 45, commi 4 e 5, l.r. cit., si applica per legge, anche se non è pattuita, ove si verificano i ritardi nella consegna dei lavori indicati nella norma, e comporta un aumento del corrispettivo dell'appalto, che dipende dal tempo trascorso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte (o alla data di presentazione dell'offerta senza gara) e la data di consegna dei lavori, da computarsi, per il caso in cui il programma dei lavori preveda il completamento degli stessi entro l'anno, secondo la percentuale del 5% annuo sul corrispettivo previsto per la loro esecuzione, fermo restando che la maggiorazione deve tenere conto del periodo programmato di durata dei lavori».

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione e, dichiarate inammissibili le altre censure, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2026.

Il Presidente

Guido Mercolino

